



Decreto Dirigenziale n. 376 del 22/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

PROGETTO DI ADEGUAMENTO, ALLE NORME DI CUI AL D.LGS. 209/03 DEL "CENTRO DI RACCOLTA" E "IMPIANTO DI TRATTAMENTO" DI VEICOLI FUORI USO, PRESENTATO DALLA DITTA PERILCAR DI PERILLO ANTONIO E RIMOLI AMALIA & C UBICATO IN STRIANO (NA) ALLA VIA POGGIOMARINO, 73 SUL SUOLO INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 6 P.LLA 814 (EX 530), RICADENTE NEL VIGENTE PRG IN ZONA E1 (AGRICOLA NORMALE) E PARTE G1 (FASCIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA GENERALE)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art.208 D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" disciplina l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- b. che il co. 1 dell'art. 15 D.Lgs. 209/03 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" dispone che i titolari di Centri di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso, presentino, entro 6 mesi, alla Regione una nuova domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni e prescrizioni contenute nel decreto stesso;
- c. che con D.G.R.C. n° 2156 del 23.11.2004 modificata con deliberazioni n. 778/200 e n. 1411/07 è stato dettagliato l'iter procedurale relativo alle autorizzazioni da rilasciare ai titolari dei "Centri di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso";
- d. che la Ditta PERILCAR di Perillo Antonio e Rimoli Amalia & C, (in seguito denominata PERILCAR) titolare del Centro di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso ubicato in Striano (NA) alla via Poggiomarino, n.73, in esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 209/03, con nota del 18.02.2004 acquisita agli atti in data 20.02.2004 prot. 147085, ha presentato richiesta di approvazione ed autorizzazione all'esercizio del progetto di adeguamento dell'impianto citato;
- e. che nella seduta del 30.11.2006, la Commissione Tecnico Istruttoria, rilevato che l'area su cui insiste l'impianto, individuata catastalmente al foglio 6 p.lla 814 (ex 530) nel vigente PRG del Comune di Striano, ricade in parte in zona E1 (agricola normale) ed in parte in zona G1(fascia di tutela e salvaguardia generiche), ha ritenuto che per il prosieguo dell'istruttoria occorre convocare apposita Conferenza di Servizi preliminare al fine di acquisire il parere sulla compatibilità urbanistica territoriale per la localizzazione definitiva dell'impianto e/o in alternativa l'applicazione dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 209/03 per la delocalizzazione dell'impianto in tempi definiti;

RILEVATO

- a. che in data 13.03.2007 si è svolta la Conferenza di Servizi, definita preliminare, per verificare la compatibilità urbanistica del sito dell'impianto, in cui furono acquisite le note prot. 27651 del 13.03.2007 e prot. 2548 del 08.03.2007 rispettivamente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli e dell'ARPAC;
- b. che la Provincia con la nota suindicata esprime parere non favorevole al progetto di adeguamento, in quanto l'impianto insiste in zona agricola, ostativa agli obiettivi di qualificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art. 2 della Legge regionale n. 16/2004, rappresentando che in ordine ai procedimenti di localizzazione di impianti produttivi, costituenti varianti allo strumento urbanistico generale, ai sensi della Delibera della G.P.n. 173 del 23.03.2006 "fino all'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, l'applicazione delle procedure dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, ai casi di progetti che interessino aree destinate nei vigenti P.R.G., è da ritenersi ostativa all'ordinato assetto del territorio;

- c. che l'A.R.P.A.C, con la nota su indicata, rappresentò che la sua partecipazione alla Conferenza, convocata per stabilire l'idoneità dell'area dal punto di vista urbanistico, non era pertinente;
- d. che il rappresentante del Comune esprime parere favorevole al rilascio del decreto autorizzativo regionale, ritenendo il sito ove insiste l'impianto idoneo allo svolgimento dell'attività di cui al progetto di adeguamento considerato, altresì, che l'area è fuori dal Centro abitato e non interessata da nuclei abitativi circostanti;
- e. che il rappresentante dell'ASL NA/4 dichiarò che il proprio parere era subordinato all'acquisizione di certificazione di agibilità, con destinazione d'uso dell'immobile sede dell'attività, e alla valutazione da parte degli Enti preposti degli aspetti tecnici descrittivi del ciclo lavorativo ai fini dei consequenziali accorgimenti necessari ad evitare l'inquinamento ambientale, per la tutela della collettività;
- f. che la PERILCAR, aderendo a specifica richiesta del Settore, trasmise la documentazione prevista dalla delibera di G.R.n. 2156/04, con nota acquisita agli atti in data 15.06.2009 prot. 523109, composta dei seguenti atti:
 - f.1 relazione tecnica datata 14.05.2009 a firma dell'ing. Marcello Toscano;
 - f.2 relazione datata 14.05.2009 a firma dell'ing. Marcello Toscano per la caratterizzazione del sito a fine esercizio attività;
 - f.3 documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
 - f.4 relazione di impatto acustico redatto ai sensi della Legge 447/95;
 - f.5 studio geologico e idrogeologico dell'area dell'impianto redatto dal Dr. Geologo A.Pappalardo;
 - f.6 accettazione dell'incarico del Direttore Tecnico dell'impianto;
 - f.7 n. 4 elaborati grafici datati 12.05.2009 a firma dell'ing. Marcello Toscano;
- g. che la Commissione Tecnico istruttoria, nella seduta del 19/06/2009, esaminata la documentazione presentata, ha dichiarato la conformità della stessa a quanto stabilito dalla D. G.R. n. 156/04 ed ha espresso "parere favorevole" all'inoltro del progetto alla Conferenza di Servizi per l'acquisizione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto alle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, evidenziando la destinazione urbanistica del sito ove insiste l'impianto;
- h. che in data 22.10.2009 si è svolta la Conferenza di Servizi, indetta e convocata da questo settore per l'esame del progetto di adeguamento su indicato, a cui hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Striano, dell'ASL NA/ 3 Sud, dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, dell'A.R.P.AC e il legale rappresentante della Società assistito dal proprio tecnico;
- i. che in Conferenza:
 - i.1 è stato accertato che trattasi di Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso già esistente, che per l'impianto la società ha acquisito concessione edilizia in sanatoria n. 114 del 16.09.2006 prot. 7649 con destinazione d'uso artigianale;
 - i.2 è stato chiesto al Comune di attestare che l'impianto non ricada nelle aree di cui al punto 1.1.1. ed 1.1.2. dell'alleg. 1) del D.Lgs.209/2003, aree in cui tali impianti non devono ricadere ed, inoltre, che non vi sia la presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici;
 - i.3 il rappresentante del Comune si è riservato di trasmettere l'attestazione richiesta ed ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto nel sito esistente dichiarando che il sito è servito da una strada

Provinciale, della larghezza di mt. 8,00, che consente un facile accesso all'impianto e che nelle zone contigue e limitrofe all'impianto non vengono svolte attività di natura agricola;

- i.4 il rappresentante dell'ARPAC ha espresso parere favorevole in quanto il progetto risulta conforme alle norme di cui al D.Lgs. 209/03, anche se necessita la riscrizione delle tabelle;
- i.5 l'ASL vista la certificazione già agli atti prot. 489/95 a firma dell'Ufficiale sanitario, visti il parere favorevole dell'ARPAC e la dichiarazione del Comune sull'assenza di attività di natura agricola nell'area confinante, visto il progetto dal quale si evince che trattasi di lavorazione meccanica a freddo, che le acque di dilavamento vengono raccolte in vasche a perfetta tenuta, previa disoleazione delle stesse, ha espresso parere favorevole in quanto le matrici ambientali da progetto risultano tutelate. Ha sottolineato, però, la necessità di acquisire il certificato di agibilità con specifica destinazione d'uso dell'immobile sede dell'attività evidenziando che, considerato che l'immobile è munito di concessione edilizia, se non ci sono state variazioni rispetto al progetto, il rilascio di tale certificato non dovrebbe presentare motivi ostativi;
- i.6 la Provincia ha ribadito il proprio parere sfavorevole espresso con nota 27651 del 13.03.2007;
- j. La Conferenza di Servizi a conclusione dei lavori, sulla base delle posizioni prevalenti espresse è pervenuta alla seguente determinazione finale: ***“Parere favorevole all'approvazione del progetto di adeguamento del Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicolo fuori uso con la prescrizione che l'esercizio definitivo allo svolgimento dell'attività venga subordinato all'acquisizione del certificato di agibilità”***;
- j.1. con nota prot.1056200 del 4/12/2009, l'Ufficio Tecnico del Comune di Striano ha trasmesso a questo Settore attestazione che il sito ove è ubicato l'impianto non ricade nelle aree di cui al punto 1.1.1. ed 1.1.2. dell'alleg. 1) al D.Lgs. n. 209/03 e l'assenza nei dintorni di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici;

CONSIDERATO

- a. che questo settore, ritenendo la conferenza ai sensi dell'art.208 del D.lgs. una conferenza decisoria, con nota prot. 981136 del 12.11.2009, successivamente integrata con nota prot. 13321 del 08.01.2010 ha trasmesso il progetto alla Conferenza unificata, ai sensi dell'art.14-quater, co.3 L.241/90 nel testo all'epoca vigente, evidenziando le ragioni addotte dalla Provincia a giustificazione del proprio parere negativo, sopra riportate, e le ragioni dell'amministrazione precedente per il superamento di tale dissenso, che in sintesi si riportano:
 - a.1. l'allegato I del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 prescrive aree in cui gli impianti di trattamento veicoli fuori uso non devono ricadere (punti 1.1.1. e 1.1.2.), sulle quali non insiste l'impianto di cui si tratta, ed aree, come gli insediamenti industriali ed artigianali, da privilegiare ai fini dell'ubicazione, ma non vieta che tali impianti vengano ubicati in aree diverse, ai sensi del punto 1.1.3., e quindi in aree agricole;
 - a.2. l'impianto in esame è stato realizzato in assenza di autorizzazione ed, avvalendosi della normativa in tema di condono edilizio, è stato regolarizzato in applicazione della legge n.724/94 con rilascio di concessione edilizia in sanatoria n 114 del 16.09.2006 prot. 7649, per cui l'area ove insiste l'impianto, già terreno a destinazione agricola, è divenuto industriale;
 - a.3. la Provincia di Napoli, nel manifestare il proprio diniego, non ha considerato (cfr C.d.S. Sez. V decisione n. 961/89 e Sentenza 8 febbraio 2001 n. 1015 TAR Lazio, Sez. II bis –

), l'intervenuta trasformazione della zona da agricola a industriale per effetto del rilascio da parte del Comune della concessione in sanatoria;

- a.4 che la Conferenza unificata, con nota prot.2651 del 08.06.2010, acquisita agli atti della Regione in data 17.06.2010 prot.521401, ha rimesso gli atti trasmessi di cui alla precedente lettera a., comunicando di non aver preso alcuna decisione;

CONSIDERATO, ALTRESÌ

- a. che l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene istruttoria la conferenza per l'approvazione di impianti di smaltimento e trattamento rifiuti (cfr. Tar Lazio, sez. I Roma n.12470/2007, Tar Campania, Sez. NA I, n.9938/2010);
- b. che le norme volte a disciplinare il dissenso espresso da un ente portatore di interessi sensibili, attraverso il coinvolgimento di organi collegiali, sono ritenute applicabili dalla prevalente dottrina e giurisprudenza solo alle ipotesi di conferenza decisoria finalizzata a decisioni pluristrutturate e non alle conferenze istruttorie finalizzate a decisioni monostrutturate (cfr. Cons. di Stato, sez. VI n.3505 del 16/04/2004), per cui la trasmissione del progetto de quo alla conferenza unificata ai fini di un suo coinvolgimento nella decisione è ultronea;
- c. che la funzione della conferenza istruttoria di cui all'art.208 d.lgs.152/06 è quella di fare acquisire alla regione, amministrazione cui compete la decisione finale, tutti gli elementi necessari, ai fini di una verifica della compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
- d. che dalla documentazione agli atti e da quanto emerso in Conferenza risulta sussistere la compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

PRESO ATTO che:

- a. con nota del 25.10.2010, acquisita agli atti in pari data prot.853461, trasmessa anche all'ARPAC, alla Provincia di Napoli e all'ASL NA/3 Sud, la PERILCAR ha trasmesso:
- a.1 la reiscrizione delle tabelle richiesto dall'ARPAC, nella seduta della Conferenza del 22.10.2009, a firma dell'Ing. Marcello Toscano datata 25.10.2010;
- a.2 planimetria generale con le indicazioni delle distanze del sito dell'impianto della Perilcar, dalla zona P.I.P. e dal collettore fognario comunale, a firma dell'Ing. Marcello Toscano datata 20.10.2010;
- a.3 richiesta di certificato di agibilità presentata dalla Perilcar al Comune di Striano in data 19.10.2010
- b. conformemente a quanto richiesto nella Conferenza del 22.10.2009 il Comune di Striano ha trasmesso nota prot. 9463 del 12.10.2010 con cui si certifica l'agibilità dell'impianto; adibito a demolizione dei veicoli a motore fuori uso e rivendita di parti usate;
- c. che la PERILCAR ha trasmesso, n. 1 appendice in data 03.12.2010 alla polizza fidejussoria n. 71916257 del 11.12.2009, prestata in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania a garanzia degli obblighi ed oneri derivanti dall'esercizio dell'attività, emesse dalla UFG Assicurazioni S.p.A con cui la prima proroga la scadenza al 31.12.2016; per un importo assicurato di €. 12.397,97;
- d. che l'impianto assicurato copre 41 autoveicoli a fronte di un Impianto che ha una capacità di 60 autoveicoli, per cui la società dovrà integrare l'importo della polizza portandolo ad € 18.000,00;;
- e. con successiva nota del 15.12.2010 agli atti in pari data prot.n. 1002001, la PERILCAR ha trasmesso: certificato di iscrizione alla CCIAA di Napoli datato 24.11.2010 con dicitura antimafia;

f.. che, con nota del 15.12.2010 prot. 1002274, sono state chieste al Prefetto di Napoli informazioni di cui all'art. 10 DPR 3.6.98 n. 252;

RITENUTO, conformemente alle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi, e per quanto su considerato di approvare il progetto di adeguamento alle norme di cui al D. Lgs. 209/03 del "Centro di Raccolta e Impianto di trattamento di veicoli fuori uso", ubicato in Striano (NA) alla Via Poggiomarino n. 73, presentato dalla Ditta PERILCAR;

VISTI

il D.Lgs. n°209 del 24.06.2003 e s.m.i;
il D.Lgs n°152 del 03.04.2006 e s.m.i;
la Delibera di G.R. n. 2156/04;
la Delibera di G.R. n. 1411 del 27.07.2007;
il D.D. n.19 del 10.08.2009 del Coordinatore dell'A.G. 05

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e della proposta del RUP di adozione del presente atto

D E C R E T A

Per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per integralmente trascritto e riportato;

1. **APPROVARE** conformemente alle posizioni prevalenti espresse nelle Conferenze di Servizi e per quanto su considerato il progetto di adeguamento del "Centro di Raccolta e Impianto di trattamento di veicoli fuori uso", ubicato in Striano (NA) alla Via Poggiomarino n. 73, sul suolo individuato catastalmente al foglio 6 p.la 814 (ex 530), per una superficie complessiva di circa 2.400 mq, presentato dalla Ditta PERILCAR, che costituisce variante al P.R.G. del Comune di Striano;
2. **AUTORIZZARE** la PERILCAR, legalmente rappresentata dal Sig. Perillo Antonio nato a Mugnano di Napoli il 14.06.1979, a realizzare l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1, entro 12 mesi a far data dal rilascio del presente provvedimento;
3. **STABILIRE** che:
 - 3.1. la PERILCAR è autorizzata a svolgere l'esercizio provvisorio dell'attività, fino al termine massimo di 15 mesi, a far data dal rilascio del presente provvedimento;
 - 3.2. la PERILCAR è tenuta a comunicare a questo Settore e all'Amministrazione Provinciale di Napoli l'inizio e la fine dei lavori, quest'ultima comunicazione deve essere corredata da apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato che dovrà attestare che i lavori sono stati completati conformemente al progetto approvato;
 - 3.3. l'Amministrazione Provinciale di Napoli ricevuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, entro sessanta giorni, predisporrà apposito sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e informerà tempestivamente questo Settore sugli esiti del sopralluogo;
 - 3.4. qualora la Società, attui i lavori in difformità al progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si adatteranno, a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti;
 - 3.4.1. diffida con l'assegnazione di un termine entro cui le irregolarità riscontrate, debbono essere sanate, pena la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi;
 - 3.4.2. diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata fino a dodici mesi,

- ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- 3.4.3. revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 3.5. la PERILCAR è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di gestione dei rifiuti, e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate;
- 3.6. l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività, sarà rilasciata con D.D. di questo Settore, previo acquisizione dell'attestato di conformità dell'impianto di cui al progetto approvato, redatto dall'Amministrazione Provinciale di Napoli;
- 3.7. in relazione alla superficie complessiva dell'impianto di circa 2.400 mq. possono essere stoccati 60 autoveicoli (Cod. CER 160104*) per una durata massima di 180 giorni. Nelle more dell'integrazione dell'importo della polizza, la società potrà stoccare soltanto 41 autoveicoli;
- 3.8. fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 15 D.Lgs. 209/03 e s.m.i., i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto, sono quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER:

Codice CER	Descrizione
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose

16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "airbag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

3.9 il progetto approvato è costituito dai seguenti elaborati:

- 3.9.1. relazione tecnica datata 14.05.2009 a firma dell'ing. Marcello Toscano;
- 3.9.2. relazione piano di ripristino ambientale a fine esercizio;
- 3.9.3. dichiarazione di accettazione del Direttore Tecnico dell'impianto;
- 3.9.4. n°4 grafici datati 12.05.2009 a firma dell'ing. Marcello Toscano;
- 3.9.5. studio geologico ed idrogeologico del sito dell'impianto a firma del geologo Dott. Alfonso Pappalardo;
- 3.9.6. documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- 3.9.7.** reiscrizione delle tabelle richiesto dall'ARPAC, nella seduta della Conferenza del 22.10.2009, a firma dell'ing. Marcello Toscano datata 25.10.2010;
- 3.9.8.** planimetria generale con le indicazioni delle distanze del sito dell'impianto della Perilcar, dalla zona P.I.P. e dal collettore fognario comunale, a firma dell'ing. Marcello Toscano datata 20.10.2010;

4. **SPECIFICARE** che per l'esercizio dell'attività in questione la PERILCAR dovrà acquisire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
5. **PRESCRIVERE** che:
 - 5.1. le operazioni di trattamento di cui all'art. 3 comma. 1 lettera f) D.Lgs. 209/03, debbono essere svolte in conformità ai principi generali previsti dall'art. 178 co. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, nel rispetto delle pertinenti prescrizioni dell'allegato 1, nonché, degli obblighi di cui al co. 2 art. 6 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i;
 - 5.2. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, individuate nell'allegato III D.Lgs. 209/03, debbono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e.s.m. e utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione, previste dall'articolo 80 D.Lgs. n. 285/92;
 - 5.3 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività debbono assoggettati alla normativa sul Catasto dei Rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06;
 - 5.4. il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 lettera m) punti da 1) a 4);
 - 5.5. il carico e lo scarico dei rifiuti, deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D.Lgs. 152/06 che deve essere accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
 - 5.6. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06, debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
6. Per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e dell'impianto di recupero di veicoli fuori uso;
7. Il presente provvedimento perderà efficacia, in caso di informativa antimafia positiva;
8. **NOTIFICARE**, il presente atto alla PERILCAR;
9. **TRASMETTERE**, inoltre, copia del presente provvedimento, al Comune di Striano (NA), all'ASL NA 3/Sud, all'A.R.P.A.C. e al P.R.A. per quanto di rispettiva competenza, all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e all'Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore;
10. **INVIARE** per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi